



**COMUNE DI MONTEBELLO DI BERTONA**  
PROVINCIA DI PESCARA

**Decreto N. 2 del 05/01/2022**

**OGGETTO:** Decreto di Nomina Responsabile Area Tecnica - Anno 2022

**OGGETTO: Attribuzione incarico Area Tecnica – Anno 2022.**

IL SINDACO

**Vista:**

- la deliberazione della Giunta Comunale n. 41 del 22 maggio 2019, con oggetto: “Art. 13, 14 e 15 del CCNL 21.05.2018. Disciplinare per il conferimento e la revoca degli incarichi di posizione organizzativa e sistema di graduazione delle posizioni organizzative - Approvazione”;
- la deliberazione della G.C. n. 47 del 01.06.2019, con oggetto: “Presenza d’atto della proposta di pesatura delle posizioni organizzative del nucleo di valutazione”;

**Vista** la deliberazione della G.C. n. 104 del 30.12.2021, dichiarata immediatamente eseguibile, ad oggetto: *“Autorizzazione utilizzo parziale e temporaneo ex art. 1, comma 557, legge n. 311/2004, presso l’area tecnica del dott. Arch. MACRINI Massimo – Cat. D – posizione economica D/3, dipendente a tempo pieno ed indeterminato del Comune di Civitella Casanova, fino al 31.12.2022 per un massimo di 9 ore settimanali;*

**Visto** l’art. 1, comma 557, della legge n. 311 del 2004, il quale stabilisce che: *“I Comuni con popolazione inferiore ai 5.000 abitanti, i consorzi tra enti locali gerenti servizi a rilevanza non industriale, le comunità montane e le unioni di comuni possono servirsi dell’attività lavorativa di dipendenti a tempo pieno di altre amministrazioni locali, purché autorizzati dall’amministrazione di provenienza”;*

**Dato atto** che il Ministero della Funzione Pubblica – Ufficio UPPA – con il parere n. 34/2008 ha chiarito che risulta ancora applicabile la normativa di cui all’art. 1, comma 557, della legge n. 311/2004;

**Dato atto**, che secondo il più recente orientamento delle sezioni regionali della Corte dei Conti, la disposizione di cui al citato comma 557, come fonte normativa speciale:

- introducendo una deroga al principio dell’unicità del rapporto di lavoro dei dipendenti pubblici, espresso all’art. 53, del D. Lgs. n. 165/2001, non altera la titolarità del rapporto di lavoro che resta in capo all’amministrazione di provenienza;
- disciplina un istituto che trova la sua ragione giuridica in un provvedimento di autorizzazione dell’amministrazione di provenienza nell’ambito di un unico rapporto di lavoro alle dipendenze del soggetto pubblico principale (Sezione regionale Lombardia n. 3 del 22.01.2009);

**Richiamata** la deliberazione della Corte dei Conti – Sezione Regionale di Controllo per il Piemonte n. 200/2012/SRC PIE/PAR in data 25.05.2012, la quale ha evidenziato che l’istituto di cui trattasi corrisponde ad un distacco e, pertanto, non occorre la costituzione di un nuovo contratto ma è sufficiente un atto di consenso dell’Amministrazione di provenienza;

**Dato atto**, altresì, che in virtù dell’unicità del rapporto di lavoro a tempo pieno presso il Comune di appartenenza e quello nel quale il dipendente viene utilizzato, è possibile conferire al lavoratore l’incarico di posizione organizzativa, ex art. 1 comma 557, della legge n. 311/2004;

**Visti ed Esaminati:**

- l’art. 109, comma 2, T.U. n. 267/2000, in forza del quale nei Comuni privi di personale di qualifica dirigenziale le funzioni di cui all’articolo 107, commi 2 e 3, con provvedimento motivato del Sindaco, possono essere attribuite ai responsabili degli uffici e servizi;
- l’art. 107, commi 2 e 3, il quale riserva al personale incaricato di funzioni dirigenziali tutti gli atti di gestione delle risorse umane, strumentali e finanziarie loro assegnate per il raggiungimento degli obiettivi affidati, compresa l’assunzione di atti e provvedimenti di rilevanza esterna;
- l’art. 50 c. 10 del D. Lgs. n. 267/2000 che recita: *“Il Sindaco e il Presidente nominano i responsabili degli uffici e dei servizi, attribuiscono e definiscono gli incarichi dirigenziali e quelli di collaborazione esterna secondo le modalità ed i criteri stabiliti dagli art. 109, 110 nonché dai rispettivi Statuti e Regolamenti Comunali e Provinciali”;*

- l'art. 11, comma 3, CCNL 31.03.1999 che prevede che “*Nel caso in cui siano privi di posizione della categoria D, i Comuni applicano la disciplina degli artt. 8 e ss. ai dipendenti di cui al comma 1 classificati nelle categorie C o B*”;

**Visto** lo Statuto Comunale e il regolamento sull'ordinamento generale degli uffici e dei servizi;

**Considerato**, inoltre, che la retribuzione di posizione può essere quantificata in €. 4.000,00 annue, per tredici mensilità, in relazione alla durata della prestazione lavorativa;

**Vista:**

- la circolare n. 2/2005 del 21.10.2005 del Ministero dell'Interno – Dipartimento per gli affari interni e territoriali – Direzione Centrale per le Autonomie – Area II – Personale Enti Locali;
- la circolare n. 2/2014 del 26.05.2014 del Ministero dell'Interno – Dipartimento per gli affari interni e territoriali;

### **DECRETA**

#### **per quanto sopra esposto**

1. di attribuire per l'anno 2022 al Dott. Arch. MACRINI Massimo, Istruttore Direttivo Tecnico – Cat. D – posizione economica D/3 - dipendente a tempo pieno ed indeterminato del Comune di Civitella Casanova (PE), la responsabilità dell'area tecnica del Comune di Montebello di Bertona ed, in particolare, dei seguenti servizi appartenenti all'area:
  - lavori pubblici, patrimonio ed espropriazioni;
  - urbanistica e gestione del territorio;
  - edilizia pubblica e privata;
  - manutenzione del patrimonio comunale;
  - gestione rifiuti, ambiente e protezione civile;
  - sistemazione usi civici terreni e legnatico;
  - servizi scolastici (affidamento servizio refezione e trasporto);
2. di stabilire che il dott. Arch. MACRINI Massimo, sarà responsabile delle funzioni e dei servizi ricompresi nella posizione assegnata, con conseguente titolarità delle attribuzioni gestionali di cui all'art. 107 e 109 del T.U. 267/2000 e smi, da esercitarsi nel rispetto delle disposizioni legislative e regolamentari;
3. di determinare la misura della retribuzione di posizione in €. 4.000,00 annue per tredici mensilità, in relazione alla durata della prestazione lavorativa;
4. al dipendente spetta altresì una retribuzione di risultato che sarà quantificata successivamente alla verifica degli obiettivi raggiunti, da parte del nucleo di valutazione;
5. di stabilire che il presente provvedimento sarà notificato all'interessato al fine della formale accettazione;
6. di imputare la spesa di che trattasi, ad apposto capitolo del bilancio 2022/2024, competenza 2022;
7. di pubblicare il presente provvedimento all'albo online e sul sito istituzionale dell'ente – sezione amministrazione trasparente.

Il Sindaco

f.to: Gianfranco MACRINI

Per accettazione:

f.to: Massimo Macrini

**Visto** per la regolarità contabile del presente provvedimento, ai sensi dell'articolo 147-bis, comma 1, del d.Lgs. n. 267/2000 e si attesta, ai sensi dell'art. 153, comma 5, del D.Lgs. n. 267/2000, la relativa copertura finanziaria della spesa.

Data: 05.01.2022

Il Responsabile del servizio finanziario  
f.to: Franco Ciota

Montebello di Bertona, li 05/01/2022

Il Sindaco  
MACRINI GIANFRANCO